

3-c) Le assicurazioni a protezione degli immobili e la responsabilità civile degli Enti Ecclesiastici

Riferimenti Normativi

In capo al rappresentante legale dell'Ente Ecclesiastico incombe l'onere di tutelare con la diligenza di un buon padre di famiglia i beni a lui affidati anche, a norma del can. 1284 § 2, n. 1°, a stipulare contratti di assicurazione per tutelare il patrimonio dell'Ente e le attività dallo stesso esercitate.

Ricordando come gli atti canonici si distinguano in ordinaria e straordinaria amministrazione, il contratto di assicurazione rientrerebbe fra gli atti di ordinaria amministrazione, a meno che l'Ordinario non lo inserisca fra gli atti di straordinaria.

In quest'ultimo caso il legale rappresentante per poter sottoscrivere, o anche modificare, un contratto assicurativo deve ottenere la licenza canonica a norma del canone 1281.

Se invece il Vescovo non lo inserisce nell'elenco degli atti di straordinaria amministrazione, il rappresentante legale può liberamente sottoscrivere la polizza assicurativa.

L'Ordinario potrebbe comunque dare dei criteri circa i requisiti minimali che la polizza scelta dal rappresentante legale dovrà avere. Occorre naturalmente prestare la massima attenzione per verificare che la polizza corrisponda ai criteri indicati dall'Ordinario.

La Diocesi potrebbe supportare il legale rappresentante nella scelta della polizza e delle condizioni contrattuali nei confronti di un qualunque assicuratore, rendendo le coperture omogenee per tutti gli Enti Ecclesiastici di quella Diocesi, ed in particolare per le Parrocchie.

La scelta di una Compagnia o di un contratto assicurativo non può certamente basarsi soltanto sull'entità del premio.

Il valore attribuito al patrimonio (immobiliare e mobiliare) dovrà essere attentamente ponderato con un particolare riguardo a beni di particolare pregio che potrebbero all'occorrenza necessitare di una polizza ad hoc, ad esempio i beni artistici.

Dovrà essere posta molta attenzione a:

- entità dei massimali/somme assicurate;
- durata contrattuale;
- possibilità e termini di recesso dal contratto;
- rinuncia alla rivalsa;
- limiti di risarcimento;
- garanzie accessorie;
- franchigie e scoperti.

Appare chiaro che ci si muove in un ambito decisamente particolare, nel quale il legale rappresentante, pur supportato dal Consiglio per gli Affari Economici, rimane pur sempre l'unico e vero responsabile degli atti compiuti.

Preliminarmente occorre che gli interessati si adoperino ad interpretare correttamente gli elementi fondamentali della **Prevenzione** (provvedimenti atti a ridurre la frequenza di un evento dannoso, cioè a ridurre la sua probabilità di accadimento) e della **Protezione** (provvedimenti atti a limitare la gravità di un evento dannoso).

Una corretta gestione del patrimonio immobiliare e delle incombenze ad essa legate, non potrà prescindere dall'obbligo dell'osservazione della rigida normativa di leggi vigenti, anche in tema di sicurezza, accompagnate inoltre da un'adeguata dose di oculata gestione.

Prevenzione e Protezione, concetti in questo ambito strettamente legati fra loro, dovranno essere integrati operando sinergicamente con la tutela assicurativa.

Prima di entrare brevemente nel merito delle coperture aventi per oggetto i beni immobili e mobili e le attività svolte dagli Enti Ecclesiastici, riterrei opportuno soffermarmi su alcuni concetti di carattere generale riguardanti la materia assicurativa.

L'art. 1882 del c.c. così recita: *"l'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi un evento attinente alla vita umana"*.

Tecnicamente si tratta di un contratto aleatorio il cui sinallagma si concretizza nella reciprocità delle prestazioni.

Con tale contratto l'Assicurato si tutela contro la probabilità che si realizzi un evento futuro ed incerto (**Rischio**) al cui verificarsi (**Sinistro**) si produca un nocumento economico al proprio patrimonio (**Danno**).

Attraverso questo strumento di tutela, l'Ente trasferisce quindi gli oneri economici conseguenti all'evento dannoso sulla Compagnia di Assicurazione, salvaguardando così il proprio patrimonio.

Analizziamo ora le coperture considerate essenziali per una corretta tutela del patrimonio e delle attività connesse.

Incendio e Guasti

Copre i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (**Fabbricato e Contenuto**) da una serie di eventi fra i quali in via principale l'incendio inteso come combustione di fiamma. Sono parificati ai danni prodotti dall'incendio, quelli arrecati alle cose assicurate dall'azione del fulmine, da esplosione o scoppio (esclusi ordigni esplosivi), dalla caduta di aeromobili.

Generalmente all'interno di questa polizza possono essere presenti le seguenti estensioni di garanzie:

a) Danni causati da *Acqua Condotta* e la *Ricerca del Guasto*

Per *acqua condotta* si intende la fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti fissi costituenti la rete idrica di pertinenza del fabbricato assicurato, delle tubazioni degli impianti di riscaldamento, delle condotte degli impianti antincendio, con conseguente allagamento dei locali con deterioramento di parte del fabbricato e del relativo contenuto.

Tale garanzia è estendibile anche ai fenomeni di occlusione di condutture e pluviali, al rigurgito fognario, alla rottura degli scarichi di acque bianche e nere, ed alla tracimazione di acqua piovana.

Sono assimilabili ai danni diretti causati da *acqua condotta*, e quindi rientranti nella copertura assicurativa, anche le spese per la ricerca e la riparazione del guasto, spesso connesse a rimozione di parti murarie, intonaci e/o pavimenti.

b) Danni causati da *Allagamento*

Trattasi di un evento correlato all'accumulo esterno di acqua, ad esempio causato da una precipitazione piovosa eccezionale (assimilabile alla cosiddetta "bomba d'acqua", tecnicamente definita, con linguaggio meteo, "tempesta mediterranea"), distinto dall'allagamento prodotto da *acqua condotta* e dall'evento catastrofale *inondazione*.

c) Danni da *Eventi Atmosferici*

Per tali si intendono gli uragani, le bufere, le tempeste, il vento e le cose da esso trasportate, le trombe d'aria, la grandine, purché detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non, posti nelle vicinanze.

d) Danni da *Sovraccarico di Neve*

Ci riferiamo ovviamente a fabbricati ubicati in località esposte alle precipitazioni nevose ed agli effetti della pressione della neve sui tetti.

In questi casi le strutture portanti del tetto sopportano il sovraccarico dovuto all'accumulo di neve o, nella peggiore delle ipotesi, del ghiaccio formatosi per la bassa temperatura. Tuttavia, nella fase di scioglimento alcune lastre di ghiaccio scivolano lungo la falda di copertura trascinando con sé gruppi di tegole e sradicando, con la loro spinta, i canali di gronda.

e) Danni da *Eventi Sociopolitici*

Rientrano in tale definizione tutti gli eventi dannosi correlati a scioperi, tumulti popolari, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio, perpetrati individualmente e/o in associazione, da persone dipendenti, e non, dell'Ente assicurato, incluse occupazioni di fabbrica e/o di locali.

f) Danni da *Atti di Terrorismo*.

Rientra in tale definizione qualsiasi azione violenta fatta col supporto dell'organizzazione di uno o più gruppi di persone (anche se realizzato da persona singola), diretta ad influenzare qualsiasi governo e/o terrorizzare l'intera popolazione, o una parte di essa, allo scopo di raggiungere un fine politico o religioso o ideologico o etnico, se tale azione non può essere definita come atto di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra civile, ribellione, insurrezione, colpo di stato o confisca, nazionalizzazione, requisizione e distruzione o danno alla proprietà, causati da o per ordine di governi o autorità pubbliche o locali, o come atto avvenuto nel contesto di scioperi, sommosse, tumulti popolari, o come atto vandalico.

g) *Fenomeni Elettrico*: danni di origine interna ed esterna.

I danni prodotti dai fenomeni di natura elettrica sugli impianti e sugli apparecchi di pertinenza delle chiese, delle case canoniche e delle dipendenze annesse, sono riconducibili essenzialmente a due tipologie di cause: **di origine interna e di origine esterna.**

g₁) I fenomeni elettrici di origine interna, quelli cioè che avvengono senza che si siano verificate perturbazioni provenienti dalla rete pubblica di alimentazione elettrica a monte del contatore dell'energia, o comunque prodotte da eventi atmosferici diretti sulle strutture parrocchiali (fulminazioni), sono generalmente connessi a guasti spontanei delle apparecchiature, prevalentemente alla loro vetustà, a manovre errate o a non corretti collegamenti tra le varie porzioni di impianto.

g2) I fenomeni elettrici di origine esterna sono quelli legati, nella quasi totalità dei casi, alle manifestazioni atmosferiche, cioè alle fulminazioni.

h) Danni di natura Catastrofale: terremoto; inondazione, alluvione; smottamento, franamento, cedimento del terreno.

h1) Terremoto

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

h2) Inondazione, Alluvione.

Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili, quando detto evento sia riscontrabile dagli effetti prodotti su di una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze.

h3) Smottamento, Franamento, Cedimento del terreno, Valanga, Slavina.

- 1) Smottamento - intendendosi per tale uno scivolamento del terreno lungo un versante inclinato causato da infiltrazioni d'acqua nei materiali costituenti il suolo;
- 2) Franamento - intendendosi per tale un distacco e/o uno scoscendimento di terre e rocce anche non derivante da infiltrazione d'acqua;
- 3) Cedimento del terreno - intendendosi per tale un abbassamento del livello di campagna, non causato da errata valutazione dell'angolo di naturale declivio di pendii naturali o pendii artificiali creati con riporto e lavori di scavo, né da errata valutazione dei carichi statici o dinamici normalmente sopportabili dal terreno su cui gravano in relazione alle caratteristiche del terreno stesso.

Garanzie aggiuntive:

in aggiunta alle garanzie sopracitate, possono inoltre essere prestate le sotto elencate garanzie aggiuntive:

- Danni a disegni, modelli, stampi e simili, archivi, documenti, registri, stampati, microfilm, pellicole, fotocolor, dati e supporti di dati;
- Onorari di periti e consulenti;
- Merci in refrigerazione;
- Ricorso terzi;
- Perdita delle pigioni;
- Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro;
- Danni indiretti;
- Anticipo indennizzi;
- Differenziale storico-artistico;
- Rinuncia al diritto di surroga;
- Assicurazione per conto di chi spetta;
- Buona fede;
- Urto veicoli stradali;
- Fumo;
- Dispersione liquidi;
- Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione;
- Colpa grave dell'assicurato.

E' bene poi specificare come le **Forme di Assicurazione** per le Polizze Incendio e Guasti possano essere diverse, ed in particolare:

- 1) **Valore Intero**: è la comune assicurazione contro i danni alle cose. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore. Se è fatta per un valore inferiore (tecnicamente sottoassicurazione), in caso di sinistro, scatterà la regola proporzionale ex art. 1907 c.c.
- 2) **Primo Rischio (Assoluto e Relativo)**: differisce da quella a valore intero in quanto, pur riguardando la totalità delle cose assicurate, non è prestata per una somma corrispondente all'intero valore, ma per una somma ragguagliata all'ammontare del massimo danno che l'assicurato ritiene di poter subire in caso di sinistro. Può essere:
 - **Primo Rischio Assoluto**: l'assicurato in caso di sinistro ha diritto ad essere integralmente risarcito dei danni sino a concorrenza della somma assicurata, qualunque sia il valore complessivo delle cose assicurate (non si applica la regola proporzionale);
 - **Primo Rischio Relativo**: è prestata in base alla dichiarazione del valore complessivo delle cose assicurate. Bisogna quindi indicare in polizza la somma assicurata ed il detto valore complessivo. L'assicurato, in caso di sinistro, ha diritto al risarcimento del danno sino alla concorrenza della somma assicurata. Qualora, però, il valore complessivo delle cose assicurate risulti superiore al momento del sinistro si applicherà la regola proporzionale.

Infine, questo tipo di coperture, sono presenti sul mercato differenziandosi generalmente fra due tipi: a **"Rischi Nominati"** oppure **"All Risk"**.

Le polizze a **"Rischi Nominati"** prevedono l'elencazione analitica di tutti i singoli rischi assunti da parte dell'assicuratore. Gli eventi che non sono stati indicati in scheda di polizza sono quindi totalmente a carico dell'assicurato. Generalmente tali tipi di copertura sono a **"Valore Intero"** con deroga alla proporzionale.

Le polizze **"All Risk"** prevedono invece l'indennizzabilità di qualsiasi evento che non trovi riscontro nell'articolo riguardante le esclusioni. Generalmente tali coperture sono prestate nella forma a **"Primo Rischio Assoluto"**.

E' ormai consuetudine che la quantificazione dell'indennizzo avvenga con l'adozione della clausola contrattuale del **"Valore a nuovo"** (costo di ricostruzione o di rimpiazzo), condizione che prevede che le somme assicurate siano corrispondenti al valore a nuovo, non al valore reale, e consenta in caso di danno un indennizzo pari al valore di ricostruzione (per i fabbricati) o di rimpiazzo a nuovo (per le cose mobili).

La liquidazione del sinistro potrebbe avvenire, se previsti, sulla base dell'applicazione di franchigie (assolute e/o relative) ed eventuali scoperti.

Responsabilità Civile

Passiamo ora a trattare la materia avente per oggetto la Responsabilità Civile.

Per affrontare questo tema, particolarmente insidioso, partirei da una locuzione latina molto nota: *"ignorantia legis non excusat"*.

Tale assunto, sta ad indicare la presunzione del dovere di conoscenza della legge. Significa che nessuno può invocare l'ignoranza totale o parziale della legge, anche in perfetta buona fede, al fine di eludere l'applicazione di una norma.

La conoscenza delle normative in tale ambito è dunque fondamentale per non incorrere in spiacevoli sorprese: le polizze di Responsabilità Civile a tutela del patrimonio e delle attività degli Enti Ecclesiastici dovranno essere il più complete e precise possibili.

Il principio della Responsabilità Civile è sancito dall'art. 2043 del c.c. che così recita: *“qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*.

Infatti uno dei principi fondamentali della coscienza giuridica è rappresentato senza dubbio, dal precetto del *neminem ledere*, ossia dall'imperativo assoluto di non recare danno ad alcuno.

L'art. 1917 del c.c. definisce l'assicurazione della Responsabilità Civile come quel contratto in forza del quale *“l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dall'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi”*.

Per quanto riguarda la proprietà, la conduzione, il possesso e la custodia di un immobile, la Responsabilità è sancita dall'art. 2053 del c.c. che recita che *“il proprietario di un edificio o di altra costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”*.

Per quanto riguarda invece le responsabilità derivanti dalla attività istituzionale, fermo restando il principio fondamentale sancito dall'art. 2043 cc, già citato, vi sono altri articoli che regolamentano specifiche fattispecie derivanti da questo ambito:

- Art. 2049 cc: Responsabilità dei padroni e dei committenti;
- Art. 2051 cc: Danno cagionato da cose in custodia;
- Art. 2052 cc: Danno cagionato da animali;
- Art. 2047 cc: Danno cagionato dall'incapace;
- Art. 2048 cc: Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte.

Un ulteriore aspetto della responsabilità che incombe sugli Enti Ecclesiastici è rappresentato dalla responsabilità civile verso i dipendenti, regolamentato dal Dpr 30/06/1965 n° 1124 art. 10 (Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), e successive modifiche.

Le polizze di responsabilità civile prevedono nell'oggetto dell'assicurazione, che la compagnia, nei limiti dei massimali indicati in polizza, si obblighi a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle attività istituzionali svolte dall'ente.

In considerazione del tema non ci soffermeremo sulle estensioni che si devono prevedere nell'ambito delle attività svolte, che comunque devono essere il più ampie e complete possibili.

Si desidera però in questa sede rimarcare il fatto che tali iniziative, pur lodevoli, devono essere quelle istituzionali dell'Ente, in quanto spesso sono state riscontrate attività non proprie e pericolose, che non rientrano nella copertura assicurativa (uso improprio di carri di carnevale, rodeo per festa patronale, scalata della facciata parrocchiale, lavaggi di autovetture, compilazioni di modelli fiscali, lancio di lanterne con fiamma dal sagrato, etc.)

Per quanto riguarda i massimali, normalmente sono previsti quelli cosiddetti tripartiti, suddivisi fra un limite per sinistro, un sottolimito per le persone e un sottolimito per cose e animali.

Il mercato è attualmente orientato su un cosiddetto massimale unico eliminando di fatto i suddetti sottomassimali. A questo proposito è *condicio sine qua non*, nella stipula di un contratto, porre la massima attenzione sulla congruità del massimale, che dovrà essere di elevata entità in considerazione di recenti ed ormai consolidate sentenze, nelle quali vengono riconosciuti elevati risarcimenti anche in virtù del cosiddetto “danno biologico”. A questo proposito si richiama

l'attenzione sulla recente evoluzione giurisprudenziale in cui si tende, in caso di insufficienza del massimale della polizza della Parrocchia, o di qualsiasi altro Ente sottoposto alla giurisdizione del Vescovo, a coinvolgere la Diocesi nella liquidazione del danno per effetto della responsabilità solidale.

Occorre inoltre prestare attenzione al massimale previsto per la Responsabilità Civile nei confronti dei prestatori d'opera (**RCO**) normalmente separato da quello della **RCT**.

Una considerazione particolare dovrà essere posta anche alle esclusioni previste dal contratto a riguardo del novero delle persone non considerate terze a termini di polizza.

In conclusion, occorre porre l'attenzione sulla confusione che spesso si ingenera nel cliente in occasione di sinistri riguardanti la RCT, spesso interpretati come Infortuni, od al contrario.

Se infatti per Infortunio si intende *“un evento violento, fortuito ed esterno che produce lesioni obiettivamente constatabili e che produca come effetto inabilità temporanea, invalidità permanente, oppure morte”*, è da considerarsi di competenza della RCT, e quindi liquidabile dalla relativa polizza, solo quando esso sia inequivocabilmente causato dall'Ente assicurato, sia che il danno sia procurato a causa della propria attività, sia dalla conduzione o proprietà di un immobile assicurato.

In tutti gli altri casi lo stesso evento è indennizzabile esclusivamente da una copertura Infortuni, qualora essa sia presente. E' necessario sempre quindi porre attenzione sulle responsabilità dell'accadimento, per evitare che si ingenerino negli infortunati false aspettative, consultando il proprio assicuratore per valutare insieme la situazione prima di aprire la pratica di sinistro.